

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 18 GIUGNO 2007

N. 87



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA***Atti e comunicazioni degli Enti Locali***

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

Modifiche Statuto comunale

Pag. 9854

COMUNE DI SCORRANO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale

Pag. 9854

UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE (Lecce)

Modifiche Statuto

Pag. 9854

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
(Foggia)

Modifiche Statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 07.05.2007 HA MODIFICATO L'ART. 23 ED HA INTEGRATO CON L'AGGIUNTA DEL "COMMA 5" LO STATUTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONI N. 83 DEL 25.10.1999 E N. 91 DEL 14.12.1999, COME SEGUE:

Art. 23
(Principi)

5) Il Consiglio comunale promuove e coordina la mobilitazione di tutte le forze sociali ed istituzionali per una politica unitaria e partecipata, in funzione della vivibilità dell'infanzia mediante il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Il Regolamento ne disciplina la costituzione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria A. Lorusso

COMUNE DI SCORRANO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale*DELIBERA*

a) per le motivazioni di cui in premessa qui da intendersi per integralmente riportate, di approvare modifiche da apportare al comma 3 dell'art. 50 dello Statuto comunale il cui testo modificato e quello di seguito riportato:

Art. 50
Composizione della Giunta

*1. OMISSIS.**2. OMISSIS.*

3) Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. La loro presenza non modifica il numero degli Assessori di cui al comma 1 del presente articolo. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli assessori esterni subito dopo l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

Omissis...

UNIONE DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE (Lecce)

Modifiche Statuto

Art. 8
Oggetto
Modificato con:

delibera C.Unione n. 4 del 01/04/2003

delibera C.C. n. 9 del 16/07/2003

Comune di Acquarica del Capo

delibera C.C. n. 29 del 05/08/2003

Comune di Presicce

I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro;
- coordinamento e gestione del servizio di protezione civile;
- trasporto locale e scolastico;

- mensa scolastica;
- servizi cimiteriali;
- formazione e aggiornamento del personale;
- contrattazione decentrata;
- gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione;
- Commercio, agricoltura ,artigianato, turismo,sport. Spettacolo e cultura;
- Polizia Municipale;
- progetti di interesse comune e relativa gestione nel Settore Servizi Sociali;

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento e operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni. Ciascun servizio o funzione attribuito all'Unione sarà disciplinato nel suo funzionamento da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo articolo 9 sono adottati delle singole Giunte comunali.

Qualora taluno dei servizi indicati al comma 2) risulti gestito in associazione con altri Comuni o dato in concessione a terzi, il suo trasferimento all'Unione potrà avvenire alla scadenza della relativa convenzione, oppure prima in caso di recesso del Comune interessato.

Composizione e nomina della Giunta Modificato con :

delibera del C.Unione n. 12 del 29/11/2004

delibera del C.C. n.1 del 04/03/2005

Comune di Acquarica del Capo

delibera del C.C. n. 7 del 05/05/2005

Comune di Presicce

La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei membri del Consiglio dell'Unione, computando a tal fine il Presidente.

Possono essere nominati Assessori i rappresentanti dei Comuni presenti nel Consiglio dell'Unione. Uno degli Assessori è nominato Vice Presidente. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, i quali possono delegare a tal fine un Consigliere del proprio Comune.

La nomina di Assessori non comporta la perdita della carica di membro del Consiglio dell'Unione.

Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente. Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile da tenersi entro 20 giorni dalla data di elezione dello stesso Presidente.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
